



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

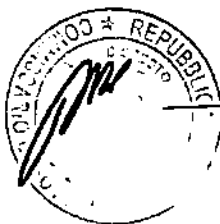
Decreto n. 1250 del 21/06/2021

OGGETTO: SR_17635_Avola - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "Lavori di completamento delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa in Avola (SR)" - Codice ReNDiS 19IR163/G1 - Codice Caronte SI_1_17635 - CUP J69D16002030001 - CIG 7442864DA9

Decreto di revoca del Decreto n. 1802 del 5 dicembre 2019, recante nomina quale Direttore dei lavori, misura e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1802 del 5 dicembre 2019, con cui ad Artec Associati S.r.l. è stato conferito l'incarico quale Direttore dei lavori, misura e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Vista** la nota prot. 1897/2021 con la quale Questo Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Decreto Commissariale n. 1802 del 5 dicembre 2019, in ragione del fatto che il legale rappresentante, amministratore, socio e direttore tecnico della capogruppo ARTEC Associati s.r.l., Ing. Massimo Brocato, è risultato destinatario di misura cautelare interdittiva, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, recante "divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di concludere con essa appalti" per il periodo di un anno;
- Considerato** che l'avvio del procedimento è stato determinato in ragione del fatto che le misure cautelari ed interdittive disposte afferiscono ad indagini relative ad una irregolare gestione di alcuni appalti da realizzarsi presso il Comune di Falcone (ME) in concorso con pubblici amministratori, integrante il reato, tra gli altri, di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e che i fatti corruttivi addebitati all'Ing. Brocato coinvolgono direttamente la ARTEC Associati s.r.l. in quanto volti a garantire a questa l'affidamento di pubbliche commesse;
- Considerato** che tali circostanze risultano idonee ad incidere sui requisiti di moralità della Società, in quanto la condotta di reato contestata ed i fatti in questione, corrispondenti a "gravi delitti propri dell'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione", incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità della ARTEC Associati s.r.l., ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici, in quanto indice dell'esistenza di un sistema organizzato finalizzato alla sistematica violazione della finalità pubblica che dovrebbe caratterizzare l'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione, in appalti aventi ad oggetto servizi nel campo dell'edilizia analoghi a quelli relativi all'appalto in oggetto;
- Vista** la nota ricevuta da Questo Ufficio in data 10 giugno 2021 ed assunta al prot. n. 1942, con la quale ARTEC Associati s.r.l. si è limitata a chiedere copia degli atti sulla scorta dei quali la Stazione appaltante ha comunicato l'avvio del procedimento, nulla deducendo avverso le motivazioni espresse dall'Ufficio in tale comunicazione a giustificazione della volontà di procedere alla revoca del Decreto n. 1802 del 5 dicembre 2019;
- Considerato** che la Stazione appaltante, preso atto della mancata formulazione di osservazioni da parte di Artec Associati s.r.l. in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, ritiene di non poter



- Considerato** ostendere l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Patti e recante la misura cautelare interdittiva disposta nei confronti dell'Ing. Brocato, di cui, pertanto, la società non può non avere conoscenza; altresì, che risulta del tutto irrilevante, alla luce della normativa di settore, la circostanza che l'Ing. Brocato si sarebbe dimesso dai ruoli ricoperti prima dell'emissione della misura cautelare, posto che i fatti corruttivi addebitati a questi, antecedenti rispetto alla data delle dimissioni, involgono direttamente la ARTEC Associati s.r.l. in quanto volti a garantire a detta società l'affidamento di pubbliche commesse;
- Considerato** ancora, che dal medesimo certificato camerale trasmesso da Artec Associati s.r.l. con nota del 27 maggio 2021 emerge come lo stesso Ing. Brocato mantenga l'incarico di Direttore tecnico della stessa società, nonché una quota del 50% del capitale sociale della ARTEC ENGINEERING FINANCIAL HOLDING S.R.L., socio unico di Artec Associati s.r.l., non potendosi, allora, ritenere che la capogruppo del RTP affidatario dell'appalto abbia assunto alcuna concreta misura di dissociazione nei confronti dell'Ing. Brocato, il quale, al contrario, continua a svolgere un ruolo all'interno della società, rilevante anche ai fini della determinazione della moralità professionale della stessa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Considerato** che i fatti in questione incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità della società in quanto è venuto meno il rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere con l'Amministrazione, nell'ambito dell'esercizio di un pubblico ufficio quale è quello di Direzione dei lavori, misura e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, non essendo a tal fine necessario che le condotte poste a supporto della misura cautelare interdittiva siano accertate con sentenza, anche non definitiva, essendo sufficiente che le stesse siano ricavabili da altri gravi indizi, come nel caso di specie l'applicazione delle suddette misure;
- Considerato** infine, il principio di continuità del possesso dei requisiti di moralità, secondo cui i requisiti generali devono essere posseduti dai soggetti chiamati a contrarre con la p.a. anche nel periodo dell'esecuzione dell'incarico, senza soluzione di continuità (cfr. Cons. Stato, A.P., 20 luglio 2015, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020 n. 2968);
- Considerato** che sono venuti meno, in capo alla ARTEC Associati s.r.l., i requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ragion per cui sussistono tutti i presupposti per l'esercizio del potere di revoca del Decreto di nomina n. 1802 del 5 dicembre 2019, in quanto le circostanze sopravvenute e sopra descritte integrano senz'altro fatti nuovi idonei a determinare il venir meno del rapporto fiduciario sotteso all'incarico in questione, che legittimano l'esercizio di tale *ius poenitendi*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 ancorato esclusivamente ad un apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione procedente;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Revoca in autotutela)

Ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, è disposta nei confronti di Artec Associati S.r.l. la revoca del Decreto n. 1802 del 5 dicembre 2019, in ragione della sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di

Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso ad ARTEC Associati s.r.l. (partita IVA n. 02961180839), con sede in Taormina, nella Via Francavilla n. 99, PEC: artec@mypec.eu

Il Proponente

Il R.U.P.

Ing. Pasqualino Gambuzza

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

